



Allegato I - Accesso ai meccanismi di incentivazione

Impianti che accedono direttamente al Quinto Conto Energia

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012, accedono direttamente alle tariffe incentivanti i seguenti impianti:

1. fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
2. impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
3. potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW ;
4. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
5. impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
6. impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
7. gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi i impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Accesso previa iscrizione ai registri

Ai sensi del comma 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012, gli altri impianti fotovoltaici accedono alle tariffe incentivanti previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:

- 1° registro: 140 milioni di euro;
- 2° registro: 120 milioni di euro;
- registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di cui all'articolo 1, comma 5.

In ciascun registro vengono messe a disposizione le risorse sopra riportate e:

- vengono sommate le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
- vengono sommate le risorse relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al

GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;

- a decorrere dal secondo registro, viene detratto il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli impianti che accedono direttamente all'incentivo sopra riportati ai numeri 1, 2 e 3 entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del registro nonché, limitatamente al secondo registro, il costo degli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche. In caso di insufficiente compensazione, si procede mediante ulteriore detrazione dalle disponibilità dei registri successivi.